

R.D. 1368 del 1941

Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice

**Art. 27 Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici. (Abrogato)**

Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato a norma dell'articolo.